

Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ritorna sotto i riflettori della Corte Costituzionale.

di *Giuseppe La Corte*

NOTA CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 20 DICEMBRE 2019 (UD. 4 DICEMBRE 2019), N. 284

PRESIDENTE CAROSI, RELATORE VIGANÒ

Sommario. 1. L'ordinanza di rimessione e le censure di illegittimità. – 2. Uno sguardo di insieme: gli articoli 341 *bis* e 342 cod. pen. a confronto. – 3. La decisione della Corte Costituzionale n. 284 del 4 dicembre 2019.

1. L'ordinanza di rimessione e le censure di illegittimità.

Il 29 gennaio 2019, la sesta sezione penale del Tribunale di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 341 *bis* cod. pen. nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di “*chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto di ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni*”.

La vicenda dalla quale scaturiva l'ordinanza di rimessione aveva ad oggetto frasi ingiuriose che l'imputata aveva proferito nei confronti di alcuni agenti di polizia in servizio ed alla presenza di più persone. Nel rimettere la questione, il Giudice *a quo* rilevava una “*iniqua sproporzione*” tra il trattamento sanzionatorio previsto per il reato contestato (l'articolo 341 *bis* cod. pen. stabilisce la pena della reclusione fino a 3 anni) e la diversa fattispecie prevista dall'articolo 342 cod. pen., che punisce con la sola pena pecuniaria l'oltraggio ad un Corpo amministrativo, politico e giudiziario. In questa prospettiva, faceva notare il Tribunale che la norma censurata si porrebbe in contrasto non solo l'articolo 3 della Costituzione, avendo ad effetto di punire severamente un fatto simile a condotte punite meno severamente, ma anche l'articolo 27, nella misura in cui la previsione di una pena detentiva sarebbe contraria alla finalità rieducativa ivi riconosciuta. La pena massima edittale di tre anni di reclusione si porrebbe, infine, in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, in particolare modo con l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta di Nizza secondo il quale “*le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato*”.

Sulla base delle suesposte argomentazioni, si auspicava una pronuncia di l'illegittimità dell'articolo 341 *bis* cod. pen. nella parte in cui non prevede, così come prevista dall'articolo 342 cod. pen., la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

2. Uno sguardo di insieme: gli articoli 341 bis e 342 cod. pen. a confronto.

I delitti di oltraggio contro l'autorità, secondo una consolidata impostazione dottrinale, possono essere distinti in individuali e corporativi a seconda della natura di persona fisica ovvero di ente del soggetto passivo¹.

Nel Codice Rocco, l'oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 341, comma primo, puniva con la reclusione da sei mesi a due anni "*chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni*". Il comma quarto prevedeva un aumento della pena "*quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone*".

Con sentenza n. 341 del 1994, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo, in contrasto con il principio di proporzionalità, nella parte in cui prevedeva la pena minima di sei mesi di reclusione.

Per effetto di tale pronuncia, anche in ragione del più favorevole limite previsto per il reato di ingiuria, il minimo edittale era rideterminato in 15 giorni di reclusione, stabilito in via generale dall'articolo 23 cod. pen., con disposizione destinata ad applicarsi in difetto di determinazione di una pena minima da parte delle singole norme incriminatrici.

La legge n. 205 del 25 giugno 1999 ha abrogato il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Dieci anni dopo, la legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha, invece, reintrodotto il delitto di oltraggio ricollocandolo all'articolo 341 bis cod. pen. e modificandone gli elementi costitutivi rispetto alla abrogata previsione. In particolare, l'attuale formulazione impone la pubblicità dell'offesa, che deve avvenire non soltanto alla presenza di più persone ma anche in luogo pubblico o aperto al pubblico, quale elemento costitutivo del fatto. Restano rilevanti tanto l'oltraggio subito nell'esercizio delle funzioni (*in officio*) quanto quello verificatosi a causa delle funzioni (*propter officio*).

Gli elementi suddetti devono essere contestuali. Se non è necessario che l'offensore e l'offeso vengano a diretto contatto nel momento della espressione ingiuriosa, è indispensabile che entrambi i soggetti siano presenti nello stesso luogo o in un luogo di prossimità fisica idoneo a consentire la partecipazione del destinatario alla condotta delittuosa².

Oltre al soggetto attivo e passivo devono essere presenti almeno due persone ulteriori rispetto al destinatario dell'oltraggio, all'autore del fatto ed eventuali correi³.

Quanto alle nozioni di luogo pubblico e aperto al pubblico, rientrano nella prima categoria i luoghi in cui una persona può liberamente transitare, entrare, uscire o sostare senza che occorra un preventivo permesso delle Autorità; appartengono, invece, alla seconda categoria i luoghi in cui l'accesso sia subordinato al possesso di

¹ CIRILLO, *I delitti di oltraggio contro l'autorità* in *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, CATENACCI (a cura di), Giappichelli, 2016, pp. 198-209.

² PASELLA, *Reintroduzione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale* in *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009*, CORBETTA, DELLA BELLA, GATTA (a cura di), Trento, 2009, p. 40.

³ Parte della dottrina rileva come sia stata introdotta una forma di controllo sociale che farebbe da contrappeso alla tutela rafforzata dell'onore dei pubblici ufficiali rispetto a quella dei comuni cittadini, in tal senso SCANDONE, *Il nuovo, e diverso, reato di oltraggio a pubblico ufficiale* in *Il sistema della sicurezza pubblica*, RAMMACCI, SPANGHER (a cura di), Milano, 2010, pp. 470 ss.

un apposito biglietto di ingresso, ovvero sia regolato da norme di ingresso e di uscita e sia destinato a un numero non indeterminato di persone.

Si tratta di un reato commesso contro l'autorità di tipo individuale, di danno, istantaneo ed a forma libera per la cui punibilità è richiesto il dolo generico che comprende non solo la rappresentazione del significato oltraggioso, ma anche la conoscenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dall'offeso.

L'attuale fattispecie criminosa non contiene, a differenza dell'abrogato art. 341 cod. pen., la possibilità che l'oltraggio possa essere commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale ed a causa delle sue funzioni.

Tale mancanza non è priva di conseguenze. Si può affermare, infatti, la sussistenza del delitto nelle sole ipotesi di *offesa immediata*, vale a dire proferita alla presenza materiale del pubblico ufficiale mentre l'*offesa mediata* o ideale non assume rilievo criminale. Ad esempio, dunque, l'oltraggio commesso mediante posta elettronica non rientra nell'ipotesi penale in commento.

Inoltre, non è punibile l'autore qualora emerga, anche in virtù di una *exceptio veritatis* dell'imputato, la verità del fatto attribuito al pubblico ufficiale ovvero che quest'ultimo sia stato, per quella stessa circostanza e dopo la sua attribuzione, condannato.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento sia nei confronti della persona offesa che dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto. Si tratta di una speciale causa di estinzione del reato a seguito della riparazione del danno.

Sotto altro aspetto, la versione oggi vigente dell'articolo 342 cod. pen. punisce con la multa da 1.000 a 5.000 euro "*Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio*". Inoltre "*La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni*"⁴.

Il delitto di oltraggio corporativo prevede un solo presupposto espresso: l'offesa sia arrecata al cospetto del Corpo, della sua rappresentanza o dell'autorità costituita in collegio nelle ipotesi di oltraggio immediato *in officio* ovvero, nelle ipotesi di oltraggio mediato *propter officium*, per mezzo della comunicazione telegrafica o con scritto o disegno.

Si tratta di un reato a forma libera per il quale è richiesto il dolo generico ovvero la rappresentazione del significato oltraggioso della frase offensiva e la volontà di proferirla e di indirizzarla verso l'autorità considerata.

A differenza dell'articolo 341 *bis* cod. pen. non è ammessa la dimostrazione della verità del fatto attribuito con conseguente non punibilità dell'autore dell'offesa.

In origine, la pena prevista per la fattispecie base era la reclusione da 6 mesi a tre anni. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 313 del 1995, ha rigettato una questione di legittimità avente ad oggetto il minimo edittale di sei mesi di reclusione perché la pena prevista era adeguata al valore dell'onore e del prestigio in riferimento al corretto e sereno svolgimento delle funzioni che l'autorità è chiamata ad esercitare.

⁴ FIANDACA, *Diritto penale. Parte speciale*, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 302-309.

La legge n. 205 del 17 luglio 2009 ha stabilito la pena della reclusione fino a tre anni e, infine, la legge n. 85 del 24 febbraio 2006 ha sostituito la pena detentiva con l'attuale sanzione pecuniaria.

3. La decisione della Corte Costituzionale 284 del 4 dicembre 2019.

Le censure mosse dal Tribunale rimettente sono state dichiarate infondate. La disparità di trattamento sanzionatorio tra gli articoli 341 *bis* e 342 cod. pen. sarebbe giustificata in ragione delle modifiche strutturali contenute nella attuale fattispecie di oltraggio.

L'introduzione del requisito di stretta contestualità tra la condotta del soggetto attivo ed il compimento di uno specifico atto dell'ufficio da parte del soggetto passivo "*mentre compie un atto di ufficio*"⁵ restringe l'ambito applicativo della norma e ne arricchisce la dimensione offensiva. Infatti, accanto alla duplice lesione dell'onore individuale del pubblico ufficiale che subisce l'offesa, da un lato, e del prestigio della amministrazione che rappresenta, dall'altro lato, si realizzerebbe una nuova dimensione di pericolo per la concreta attuazione dello specifico atto che la condotta del reo mira ad ostacolare e, dunque, per il regolare esercizio della funzione concreta svolta dal pubblico ufficiale.

Tale pregnanza offensiva non sarebbe, invece, rinvenibile nell'articolo 342 cod. pen. se non in termini del tutto sfumati ed eventuali. L'oltraggio, infatti, in questo caso, potrebbe essere compiuto anche a distanza senza esigere alcun nesso con il compimento di uno specifico atto da parte dell'istituzione offesa.

Non può, pertanto, ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di stabilire per l'oltraggio individuale un quadro edittale più severo. La severità sarebbe giustificata, secondo una lettura sistematica, anche in relazione all'articolo 337 cod. pen. che costituirebbe possibile progressione criminosa della fattispecie di cui all'articolo 341 *bis* cod. pen.

Nemmeno può ritenersi fondata la doglianza formulata con riferimento al principio di proporzionalità.

Il rimettente, ad avviso del Collegio, ha incentrato la propria censura sulla asserita sproporzione del massimo di tre anni di reclusione previsto per il delitto di oltraggio. Come efficacemente si legge nella sentenza in commento, un sindacato sulla proporzionalità intrinseca della pena sarebbe giustificata solo in rapporto al "*minimo edittale*". In questo caso, infatti, il Giudice sarebbe vincolato ad infliggere una pena che ritiene manifestamente eccessiva ed ingiusta.

Invece, in relazione al "*massimo edittale*", una doglianza sul punto sarebbe poco plausibile. L'Autorità giudiziaria, infatti, potrebbe utilizzare la propria discrezionalità nella commisurazione della pena, in virtù di quanto previsto dall'articolo 133 cod. pen., da irrogare nel caso concreto.

Anche quando, infine, l'oggetto della denuncia fosse stato "*il complessivo quadro edittale*", comprensiva del minimo edittale, tale censura non avrebbe potuto essere accolta perché la sostituzione automatica dell'originaria pena minima di sei mesi di reclusione con quella di quindici giorni di reclusione, ex articolo 23 cod. pen., è compatibile con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Nel complesso, dunque, la pronuncia in commento deve ritenersi condivisibile. Va solo rilevato che, nonostante la Consulta faccia riferimento "*ad una nuova*

⁵ Espressione che è presente anche nel testo di cui all'articolo 337 cod. pen. "*Resistenza a pubblico ufficiale*".

*dimensione di pericolo per la concreta attuazione dello specifico atto che la condotta offensiva mira ad ostacolare*⁶, tale pericolo è una conseguenza del danno che deve verificarsi per la sussistenza del delitto in esame.

In altre parole, la fattispecie criminosa rimane un reato di danno, cioè sarà necessaria l'offesa per la sussistenza del delitto di oltraggio, dalla quale potrebbe discendere, come *effetto*, il pericolo che uno specifico atto possa essere ostacolato.

Inoltre, *ad abundantiam*, la natura di reato di pericolo sarebbe in contrasto con la previsione della causa estintiva del reato, rappresentata dalla riparazione integrale del danno.

⁶ Cfr. p. 5.